

# Camera Penale di Cosenza "Avvocato Fausto Gullo"



Al Presidente dell'Unione delle Camere Penali  
Al Responsabile della Segreteria dell'Unione delle Camere Penali  
Al Responsabile della Segreteria Organizzativa del XVI Congresso Ordinario dell'UCPI

Oggetto: Riflessioni sui temi del XI Congresso dell'UCPI - Separare: i Giudici dai Pubblici Ministeri, i Magistrati dai media, la Magistratura dalla Politica, per un giusto processo.

Il tema conduttore del Congresso delle Camere Penali è il "separare".

Provocazione, necessità, programmazione, insieme in una visione più democratica, più aderente alle strutture di uno Stato di diritto.

Il "separare, vedremo che cosa e chi, rappresenta sostanzialmente la sintesi di un concetto e di un lessico che si esplicitano nel caratterizzare qualcosa e qualcuno come diverso, eterogeneo; distinguere ciò che non è uguale o simile per natura e caratteristiche.

Un primo segmento si riferisce al "separare" i Giudici dai Pubblici Ministeri.

Il Giudice è, deve essere, un Organo terzo e imparziale.

Terzietà e imparzialità.

Due requisiti dei quali il primo si intende come criterio riferibile alla valutazione di quanto offerto dalle parti nel processo e nel giudicare secondo una logica, un'etica, per le quali si realizza una giustizia o la giustizia per la "verità processuale". Il secondo requisito, lungi dall'essere distanza dalla struttura della causa, rappresenta il modo di essere, l'essenza della funzione e del ruolo di chi esprime non un'opinione ma tutta la forza e, senza retorica, la drammaticità dell'eterno dilemma del dubbio e della certezza.

Il Pubblico Ministero si identifica con lo Stato o, meglio, con la forza del potere dello Stato, ma sarebbe certamente più democratico e più aderente alla connotazione dello Stato di diritto se avessimo certezza che in luogo della "forza del potere" ci riferissimo al concetto di autorità, che è anche il crisma ineccepibile della legalità.

C'è da far rilevare come non sia del tutto vero che il P.M. è la parte istituzionalmente preposta solo a sostenere l'accusa, poiché esiste una norma del codice di procedura penale – art. 358 – che prevede "...e

---

Piazza Fausto e Luigi Gullo c/o Palazzo di Giustizia – 87100 Cosenza

Sito Web : [www.camerapenalecosenza.it](http://www.camerapenalecosenza.it) - pec: [camerapenaledicosenza@pec.giuffre.it](mailto:camerapenaledicosenza@pec.giuffre.it)

## Camera Penale di Cosenza "Avvocato Fausto Gullo"



*svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.*

La formula dell'articolo in questione afferma una sorta di "imparzialità impropria" che impone a chi svolge le indagini, il P.M., di acquisire elementi positivi circa il contenuto della vicenda processuale.

Ed è proprio qui che diventa palese non solo l'opportunità, ma l'obbligo, di separare i Giudici dai Pubblici Ministeri: un aspetto è l'indagine, è la ricerca dei dati che costituiscono la struttura del processo, il dirigere e indirizzare la strategia dell'inquisire, il contatto diretto con l'indagato, prima, e probabile imputato, dopo, completamente altro è la valutazione di tutto ciò che emerge dalla formazione della prova in dibattimento che presuppone e postula l'intuire, l'interpretare, che costituisce l'iter logico che sarà la motivazione di qualunque provvedimento.

Accusare e giudicare costituiscono i poli estremi, l'inizio e la fine, di ogni storia processuale nella quale si esteriorizza con una vitale ed eccezionale importanza l'attività della difesa che ha il diritto e il dovere di controllare l'assoluta regolarità del procedimento con piena dignità e pari poteri rispetto al P.M., che sembra essere oggi, il vero e intoccabile protagonista di ogni causa penale.

Una differenza sostanziale, dunque, tra il Giudice e il P.M., che va rimarcata sul piano legislativo in modo da rendere più certo, più trasparente tutto l'iter del procedimento per la garanzia primaria della tutela dei diritti di tutti i cittadini.

Naturalmente è d'obbligo procedere con grande cautela, poiché la separazione delle carriere potrebbe sfociare, strumentalmente, in un controllo del potere politico dell'autonomia del Magistrato con conseguenze oltremodo pericolose per la vita democratica del Paese e per la tutela delle persone più deboli.

Un secondo, difficile, problema da affrontare è il "modo" ed il "perché" che riguardano quanto meno una regolamentazione del rapporto magistratura – media.

Da oltre un ventennio, una pericolosa quanto anomala "figura" di processo, diverso ed equivoco, rispetto a quanto si vive quotidianamente nelle aule dei tribunali, è emersa al di là di ogni codificazione, ma che affascina e, probabilmente, condiziona l'opinione pubblica: il processo mediatico.

Ancora bruciante il ricordo del caso Tortora del 1983, un assalto al carcere di Regina Coeli da parte di tutti i mezzi di comunicazione con l'annientamento di ogni forma di garanzia.

La tecnica della spettacolarizzazione dei processi amplifica, strumentalmente, la risonanza di iniziative

## Camera Penale di Cosenza "Avvocato Fausto Gullo"



giudiziarie che, per la loro funzione principalmente prodromica e cautelare, potrebbero poi nel prosieguo del processo rivelarsi infondate, ma rimarrebbe indelebile il momento della "gogna mediatica" che lacera, in ogni caso, la presunzione di non colpevolezza dell'imputato e del diritto, costituzionalmente sancito, al giusto processo.

Un'opinione pubblica volutamente orientata genera il fenomeno della creazione di un processo falso che consente di definire ruoli, formulazione di giudizi, caratterizzazioni di colpevoli che da presunti autori del delitto interessano come protagonisti di storie gialle da propinare soprattutto agli spettatori televisivi. Ed è del tutto lecito che il propagarsi sociale di tale fenomenologia sia da attribuire ad una degenerazione fisiologica del rapporto tra Magistratura – per fortuna una parte non maggioritaria di essa – e Media che esercitano un potere enorme sulle classi sociali di ogni tipo e genere, e manovrati da gruppi di potere il più delle volte intoccabili.

A volte, i "Media" non offrono alternative: le loro condanne sono preventive e inappellabili; anch'è in questo caso, però, bisogna fare un necessario distinguo tra i mezzi di comunicazione che esercitano un diritto di cronaca sacrosanto e doveroso e altri che superano i limiti dei valori supremi della persona umana, quali vita, libertà, onore e reputazione, assolutamente tutelati dalla nostra Costituzione.

Sono da valutare con grande attenzione e sagacia gli atteggiamenti sibillini di chi, come magistrati, parlando della fase investigativa, nella ricorrente "conferenza stampa-spettacolo", sotto la luce dei "flash", dimenticano i principi inviolabili della riservatezza e della presunzione di non colpevolezza.

Si parla di indagini svolte, si racconta di prove inoppugnabili, mai si allude ai fatti e alle circostanze favorevoli per chi è sottoposto alle indagini, e spesso il linguaggio è allusivo, oltraggiando quell'*oltre ogni ragionevole dubbio* che è la regola prima e fondamentale di un giudizio senza ombre ed equivoci.

Il rapporto tra politica e Magistratura, fin dalla visione illuminista della disciplina dei poteri pubblici, deve seguire un modello di netta separazione. Occuparsi ed interessarsi della "*polis*" determinando le scelte della collettività è cosa ben diversa dall'applicazione di quelle scelte alle controversie che potrebbero sorgere tra i membri della comunità.

È la stessa Carta Costituzionale ad affermare chiaramente che la politica deve "fare" le leggi e la magistratura deve "applicarle". Due compiti chiari e distinti, due azioni – fare ed applicare – autonome ma necessariamente convergenti, due momenti – legiferare e far rispettare la legge – consequenziali e

## Camera Penale di Cosenza "Avvocato Fausto Gullo"



conseguenti.

Dunque una separazione netta tra potere politico e potere giudiziario, una separazione che nasce dalla diversa attribuzione di compiti, una separazione che trova la sua ragione nella legge fondamentale dello Stato, una separazione che, al tempo stesso, necessita e richiede un "comune denominatore": appunto, la legge.

Meglio ancora la norma che, una volta introdotta nell'ordinamento dal legislatore, richiede il necessario intervento della Magistratura affinché essa possa essere applicata e rispettata dai consociati.

La stessa definizione di potere giudiziario implica il riconoscimento della Magistratura quale organo deputato, in via autonoma e definitiva, a risolvere le controversie in materia civile, penale ed amministrativa, applicando quelle regole che altro non sono se non l'espressione del potere politico.

Ed allora la fonte prima del diritto è riconducibile allo Stato tramite la politica che impone diritti e doveri alla Magistratura, ragion per cui, tutte le ipotesi che cercano di eliminare o confinare il ruolo dell'uno o dell'altro potere, sono destinate a creare delle "patologie", ad alimentare una violenta conflittualità istituzionale nonché una esasperata sovrapposizione nelle diverse aree di competenza.

La reciproca delimitazione delle sfere di attribuzione e il corretto esercizio delle funzioni attribuite a ciascun potere costituiscono, infatti, una condizione necessaria per garantire che le decisioni pubbliche e l'esercizio del potere, siano il frutto della coincidenza e del bilanciamento tra richieste diverse. In questa prospettiva, la Costituzione, traccia un sistema articolato di misure e contromisure diretto a garantire la reciproca limitazione dei poteri e, conseguentemente, la loro leale cooperazione nell'interesse della "polis".

Invece, da qualche decennio, a causa del patologico conflitto tra politica e magistratura, rileviamo una persistente anomalia: l'incapacità della politica stessa e l'occupazione degli spazi del potere da parte della magistratura, dunque un pericoloso deficit di imparzialità che spesso connota il ruolo e la funzione del magistrato, sia esso inquirente o giudicante.

Rimarcando la differenziazione dei ruoli e delle funzioni proprie di Politici e Magistrati è bene sottolineare quanto sancito dall'art. 111 comma 1 della Costituzione: "*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*".

Può definirsi *giusto processo* solo quello che vede come protagonisti i veri attori della vicenda

## Camera Penale di Cosenza "Avvocato Fausto Gullo"



processuale: l'imputato ed il suo difensore, il P.M. e il giudice terzo e imparziale.

Il P.M. deve osservare la legge, l'imputato, con il suo difensore, deve pretendere che sia effettivo il diritto all'applicazione corretta della norma.

La Politica deve rimanere estranea ed esterna al processo ed alle sue *naturali* parti processuali, deve fare da sostrato e da guida rispetto ad esse, in quanto è la stessa politica ad avere il compito di statuire quelle norme che nelle aule di Tribunale il P.M. utilizzerà ed il difensore dell'imputato controllerà che siano operanti nel rispetto delle forme e della sostanziale tutela dei diritti fondamentali di ogni cittadino imputato.

La Politica deve avere un ulteriore e fondamentale compito: riequilibrare i poteri, o meglio dire, gli interessi caratterizzanti tutte le parti processuali, delimitando l'ormai supremazia assoluta della Magistratura rispetto all'Avvocatura.

La Politica, in quanto deputata a determinare le scelte della "*polis*", ha l'obbligo di riportare nei giusti confini lo smisurato potere attribuito al P.M., deve rimarcare, legiferando in tal senso, i diritti dell'imputato e del suo difensore troppo spesso dimenticati: solo così potrà realizzarsi un "*giusto processo*", *rectius*, "*il giusto processo*".

Ignorare tali distorsioni, o peggio ancora, inventare un alibi per legittimare la presunzione che i due poteri – politica e magistratura – siano autonomi e separati nella prassi comporta un enorme ed inevitabile rischio: il collasso dello stato di diritto e delle sue garanzie costituzionalmente sancite.

Cosenza, 30 settembre 2016

La Camera Penale di Cosenza "avvocato Fausto Gullo"

per il Presidente